



**Istituto Comprensivo Statale "Rita Levi Montalcini"**

Via Fontanella 2 - 63821 Porto Sant'Elpidio (FM) - Tel. +39 0734 992287 - Fax +39 0734 801181

E-mail: [apic83600e@istruzione.it](mailto:apic83600e@istruzione.it) - PEC: [apic83600e@pec.istruzione.it](mailto:apic83600e@pec.istruzione.it)

Cod.Fisc. 90055060447 - Cod.Univoco fatturazione elettronica UF15IP

sito web: [www.iscmontalcini.edu.it](http://www.iscmontalcini.edu.it)



We prepare for  
**Cambridge**  
English Qualifications

Porto Sant'Elpidio, data del protocollo

A tutto il personale Docente e Ata dell'Istituto  
All'Albo online  
All'Amministrazione trasparente

**Oggetto: Regime delle incompatibilità lavorative del personale. Normativa e istruzioni.**

Si rammenta a tutto il personale che il regime delle incompatibilità lavorative per i lavoratori dipendenti delle pubbliche amministrazioni è disciplinato dall'art. 53 del D. L.vo n. 165/2001.

In particolare, il personale scolastico non può:

- esercitare attività commerciale, industriale o professionale (ad esclusione dei docenti - art. 508, comma 15, del D.Lgs. n. 297/1994: *"Al personale docente è consentito, previa autorizzazione del dirigente scolastico, l'esercizio di libere professioni che non siano di pregiudizio all'assolvimento di tutte le attività inerenti alla funzione docente e siano compatibili con l'orario di insegnamento e di servizio"*);
- assumere impieghi alle dipendenze di privati;
- accettare cariche in società costituite a fini di lucro, tranne che si tratti di cariche in società o enti per i quali la nomina è riservata allo Stato;
- impartire lezioni private ad alunni del proprio istituto.

Il divieto di assumere impieghi alle dipendenze di privati non si applica al personale assunto con contratto a tempo parziale con una prestazione lavorativa non superiore al 50% di quella a tempo pieno. A costoro è consentito l'esercizio di altre prestazioni di lavoro che non arrechino pregiudizio alle esigenze di servizio e non siano incompatibili con le attività di Istituto, previa autorizzazione del Dirigente Scolastico.

Pertanto, coloro che intendono svolgere altre attività sono invitati:

- a prendere visione del D. L.vo n. 297 del 16/4/1994, art. 508; del D. L.vo n. 165/2001 art. 53, c. 9 e c. 11; delle norme che regolano le incompatibilità tra impiego pubblico ed altri impieghi (art. 58 del D. L.vo 29/1993, art. 1, commi da 56 a 60; Circolari n. 3/1997 e n. 6/1997 della Funzione Pubblica), verificando la compatibilità dell'attività che intendono svolgere;
- a richiedere specifica autorizzazione al Dirigente Scolastico, qualora siano intenzionati a svolgere attività compatibili e soggette ad autorizzazione preventiva.

Al fine di evitare l'irrogazione delle sanzioni previste dal richiamato art. 53, è doveroso il rispetto dei termini di legge per acquisire la prescritta autorizzazione (almeno 15 gg. prima dell'inizio dell'incarico) che, pertanto, non può essere concessa a sanatoria per incarichi già conferiti e addirittura espletati, e, come tali, passibili di sanzioni.

Si ricorda, infine, che l'autorizzazione deve essere richiesta nuovamente ad inizio di ogni anno scolastico.

Si ricorda che la richiesta va compilata tramite modulistica presente in "Nuvola" (modulo *Richiesta autorizzazione all'esercizio della libera professione*) oppure tramite modulistica presente nel sito di Istituto, sezione Docenti>Modulistica (modulo *Istanza di autorizzazione allo svolgimento di incarico retribuito extra-istituzionale art. 53 d.lgs. n° 165/2001*).

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Prof.ssa Lucia Vagnoni

**Firmato digitalmente dal Dirigente Scolastico prof.ssa LUCIA VAGNONI**